



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

AREA RISORSE UMANE

UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE

SETTORE CONCORSI PERSONALE DOCENTE

CODICE CONCORSO 2018RTDB004

IL RETTORE

D.R n. 2246/2018 del 13.09.2018

VISTI:

- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- il decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e, in particolare, l'art. 9, comma 1, il quale prevede che "L'eventuale istanza di ricasazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza";
- il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, e, in particolare, l'art. 3, comma 16, il quale prevede, a sua volta, che "Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricasazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricasazione dei commissari";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 24, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;



- l'art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, ai sensi del quale, "nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro";
- l'art. 24, comma 8, della medesima Legge n. 240 del 2010, con il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
- l'art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.M. 25 maggio 2011, n. 243, riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
- l'art. 4, comma 2, lett. c, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'art. 1, comma 347, il quale prevede che dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è aggiunta la seguente: "c-bis) in deroga alla disposizione di cui alla lettera c) per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di 1ª fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili"
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in particolare, l'art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11° agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse



destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l'art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata integrata la tabella allegata al D.M. 1° settembre 2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.R. n. 2577/2017 dell'11.10.2017 con cui è stato emanato il Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia "B" presso Sapienza – Università di Roma;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017;
- la delibera del Senato Accademico n. 44/17 del 07.03.2017, con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 88/17 del 14.03.2017;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 133/17 del 27.04.2017, relativa alla destinazione dell'utile di esercizio 2016;
- la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 289/17 del 18.07.2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
- le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai Presidi di Facoltà ed ai Direttori di Dipartimento l'attribuzione delle risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
- le delibere del Dipartimento di Scienze Politiche del 15.11.2017 e del 15.01.2018;
- il D.R. n. 431/2018 del 08.02.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale n.18 del 02.03.2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di cui n. 1 di Ricercatore a tempo determinato - Tipologia B - Settore concorsuale 10/L1 e Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 presso il Dipartimento di Scienze Politiche – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione;



- la Disposizione Direttoriale n. 902/2018 del 27.02.2018 con cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei professori di I e II fascia;
- la delibera del Dipartimento di Scienze Politiche del 26.04.2018;
- il verbale del 12.06.2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
- il D.R. n.1825/2018 del 12.07.2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 07.08.2018 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva suindicata;
- La nota pervenuta via mail in data 04.09.2018 prot. n. 69341 del 06.09.2018 con la quale la Prof.ssa Marcella BERTUCCELLI comunica la propria indisponibilità a far parte, in qualità di Commissario effettivo, della Commissione giudicatrice della procedura suindicata;

CONSIDERATO:

che l'unico nominativo utile per procedere alla sostituzione della Prof.ssa Marcella BERTUCCELLI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Pisa è quello della Prof.ssa Giuliana GARZONE - Professore Ordinario - Università IULM Milano;

RITENUTO:

- di dover accettare le dimissioni della Prof.ssa Marcella BERTUCCELLI;

DECRETA:

Art.1 Sono accettate le dimissioni della Prof.ssa Marcella BERTUCCELLI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Pisa quale membro effettivo della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di cui n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B - per il SC.10/L1 – SSD L-LIN/12, presso il Dipartimento di Scienze Politiche Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione.

Art 2 La Prof.ssa Giuliana GARZONE - Professore Ordinario - Università IULM di Milano è nominata in sostituzione della dimissionaria Prof.ssa Marcella BERTUCCELLI – Professore Ordinario – Università degli Studi di Pisa, quale **componente effettivo della Commissione** giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di cui n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato tipologia B - per il SC.10/L1 – SSD L-LIN/12, presso il Dipartimento di Scienze Politiche Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione;



Art.3 Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art.4 I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del presente decreto di nomina.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito Registro di questa Amministrazione e sarà pubblicato sul sito web di Sapienza.

F.TO IL RETTORE